

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale

Si trasmette solo a mezzo fax ai sensi del DPR
445/2000, art.43, comma6.

Regione Puglia
Rischio Industriale

AOO 169
18/10/2013 - 0004417
Protocollo: Uscita

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata
ambientale

Viale Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Fax: 06 57225068 - 57223040

Oggetto: Assoggettabilità ai disposti del D.Lgs 334/99 e smi. dello stabilimento **Teorema S.p.A** sito in Acquaviva delle Fonti (BA) - Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non.


Richiesta parere.

Questo Servizio in qualità di Autorità competente per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs 334/99 e smi., ha in corso l'istruttoria del procedimento riguardante l'aggiornamento della "Notifica" con effetto di "non assoggettabilità" ai disposti del predetto D.Lgs dello stabilimento Teorema S.p.A sito in Acquaviva delle Fonti (BA).

Al riguardo si riferisce che:

- il Gestore con nota prot. 554/10 del 12.05.2010 trasmetteva allo scrivente Ufficio "Notifica" e "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori" ai sensi degli artt. 6.7 del D.lgs 334/99 e smi.;
- il Gestore con nota prot. 1272/12 del 25.10.2012 formalizzava l'aggiornamento della "Notifica" con la quale comunicava che per effetto della riclassificazione dei rifiuti trattati e stoccati lo stabilimento non rientra negli obblighi di cui agli art. 6, 7 della richiamata normativa. A giustificazione di tale dichiarazione, il Gestore allegava "Relazione di assoggettabilità" redatta dalla TECSA Spa (documento in "Allegato").
- lo scrivente Servizio, con nota prot. 3671 del 31.10.2012, prima di procedere alla cancellazione del suddetto stabilimento dall'Inventario Regionale, chiedeva ad ARPA Puglia considerazioni in merito alla suddetta relazione di assoggettabilità;
- ARPA Puglia con nota prot. 38141 del 01.07.2013 formulava una serie di argomentazioni riguardanti principalmente i seguenti tre punti:
 - 1) *Classificazione delle famiglie di rifiuti;*
 - 2) *Assoggettabilità dell'amianto alle disposizioni del D.lgs 334/99 e smi. relativamente alle sostanze tossiche;*
 - 3) *Quantità massima di rifiuti effettivamente presente in stabilimento e confronto con le soglie di assoggettabilità agli artt. 6/7 e 8 del D.lgs 334/99 e smi.,*
 controdedotte dal Gestore con nota prot. 1410/13 del 6.08.2013 e replicate da ARPA Puglia con nota prot. 55274 del 2.10.2013 (documenti in "Allegato").

MP-SRI-2013-195.doc



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale

Sulla base di quanto sopra riportato, lo Scrivente ritiene condivisibili le considerazioni espresse da ARPA Puglia in merito ai punti:

- 1) Classificazione delle famiglie di rifiuti: Per quanto riguarda la famiglia di rifiuti n.9 "Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose" (CER 16 02 13; 16 02 15; 08 03 17; 16 01 21; 20 01 33; 20 01 21) lo scrivente Servizio prende atto di quanto dichiarato dal Gestore nella "Relazione di assoggettabilità", che recita:

"Trattandosi di apparecchiature fuori uso, non sono presenti certificati di analisi rappresentativi. Si ritiene di poter escludere che tale famiglia presenti caratteristiche di pericolo rilevanti ai fini della Seveso in quanto le apparecchiature di cui trattasi non contengono sostanze pericolose, con frasi di rischio contemplate nella legge Seveso, in concentrazioni tali da far rientrare l'intera famiglia di rifiuti in una delle categorie rilevanti ai fini del D.Lgs. 334/99 e s.m.i."

e inviterà il Gestore a dettagliare le tipologie di sostanze pericolose contenute all'interno di ogni CER appartenente alla famiglia di rifiuti n.9 ed a "stimarne" in termini percentuali il loro peso riferito alla massa totale dell'apparecchiatura fuori uso stoccata. Ciò al fine di escludere che le sostanze pericolose contenute nella famiglia di rifiuti n.9 risultino diverse da quelle rientranti invece nella famiglia di rifiuti n.17.

- 3) Quantità massima di rifiuti effettivamente presente in stabilimento e confronto con le soglie di assoggettabilità agli artt. 6/7 e 8 del D.lgs 334/99 e smi: lo Scrivente chiederà al Gestore di rideterminare la quantità massima di rifiuti "reale o prevista" che potrà essere presente in qualsiasi momento in stabilimento, fissando sia le superfici aziendali appositamente destinate a contenere le diverse famiglie di rifiuti e sia l'altezza massima di ammassamento per ogni superficie, nonché di definire il volume dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio. In tal modo sarà resa agevole la verifica dei volumi stoccati e delle rispettive quantità in peso per accertare il non superamento delle soglie di assoggettabilità di cui all'allegato I parte 1 e 2 del D.lgs 334/99 e smi.


Per quanto riguarda invece il punto:

- 2) "Considerazioni sull'assoggettabilità dell'amianto alle disposizioni del D.lgs 334/99 e smi, relativamente alle sostanze tossiche": il Gestore ha classificato come "Tossica" la sostanza "amianto" in quanto caratterizzata dalle frasi di rischio R48/23 le quali recitano rispettivamente: "Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata" e "Tossico per inalazione".

A parere dello scrivente l'amianto potrebbe considerarsi una sostanza rientrante nella disciplina "Seveso" solo se l'esposizione alla stessa è singola o episodica e quindi caratterizzata da una somministrazione a dosi elevate a cui fa seguito un danno in rapida successione (*Tossicità Acuta*), circostanza non contemplata dalle suddette frasi di rischio R48/23.

Pertanto lo scrivente ritiene che la sostanza amianto, anche in caso di evento incidentale di tipo incendio con rilascio di fibre in atmosfera, pur classificata come "Tossica" R48/23 non può rientrare nella categoria 2 della parte 2 dell'allegato I del D.lgs 334/99 e smi. e quindi non è da considerarsi "sostanza Seveso".

MP-SRI-2013-195.doc



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale

Per quanto sopra si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ministero in riferimento all'assoggettabilità dell'amianto (sostanza "Tossica") alle disposizioni del D.Lgs 334/99 e smi. per consentire la conclusione dell'istruttoria in corso.

Cordialità.

Il Funzionario
(Ing. Mauro Perrone)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Allegati : trasmessi tramite E-mail ai seguenti indirizzi: (dva-IV@minambiente.it; lopresti.giuseppe@minambiente.it)

- 1) Nota prot. 38141 del 01.07.2013 (ARPA Puglia)
- 2) Nota prot. 1410/13 del 6.08.2013 (Teorema S.p.A)
- 3) Nota prot. 55274 del 2.10.2013 (ARPA Puglia)
- 4) Elaborato tecnico intitolato "Verifica di assoggettabilità alla normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante D.lgs 334/99 e smi. (D.lgs 238/05)"